

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2012, n. 31-3921

**Contributi agli enti di culto per lo svolgimento di attività di tipo oratoriale, ai sensi della L.R. 11/11/2002, n. 26. Definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse e dei termini per la presentazione dei progetti. Revoca DD.G.R. n. 36-6126 dell'11.06.2007, n. 52-8997 del 16.06.2008 e n. 67-11036 del 16.03.2009 e modifica D.G.R. n. 51-8741 del 17.03.2003.**

A relazione dell'Assessore Monferino:

Con L.R. 11.11.2002, n. 26, art. 1, la Regione Piemonte ha inteso riconoscere e promuovere“ la funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dall’ente Parrocchia, dagli Istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività d’oratorio, soggetto sociale e educativo delle comunità locali, finalizzate alla promozione, all’accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, anche portatori di handicap, che vi accedano spontaneamente”.

L'art. 3, in specifico, riconosce la titolarità delle Parrocchie e degli altri soggetti di cui all’art. 1 ad essere promotori di programmi, azioni ed interventi da realizzarsi nell’ambito di tale funzione quali: la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali e di tempo libero per prevenire e contrastare l’emarginazione sociale, il disagio anche causato da inabilità e la devianza in ambito minorile.

Il comma 2° dell’art. 4, prevede che tali enti possano beneficiare di finanziamenti regionali per il perseguimento delle finalità su indicate. Ai sensi del medesimo articolo 4, al fine di favorire l’effettiva realizzazione delle finalità indicate dalla legge e disciplinare le modalità concrete di svolgimento di tali attività ed i reciproci rapporti tra la Regione e gli enti di culto riconosciuti, è prevista la sottoscrizione di appositi protocolli d’ intesa con i soggetti di cui all’art. 1.

Ad oggi sono stati siglati protocolli d’intesa con i seguenti enti, che fungono da capofila nei confronti delle rispettive realtà: Regione ecclesiastica Piemonte, protocollo sottoscritto in data 16 maggio 2003; Tavola Valdese, protocollo sottoscritto in data 20 maggio 2003; Comunità ebraica di Torino protocollo sottoscritto in data 22 maggio 2003; Chiesa cristiana avventista del 7° giorno, protocollo sottoscritto in data 13 maggio 2004.

Con D.G.R. n. 51-8741, in data 17 marzo 2003, successivamente integrata con D.G.R. n. 36-6126 dell’11 giugno 2007, la Giunta regionale ha stabilito, quale criterio per la suddivisione delle risorse annualmente disponibili, che si valutasse sia il numero di realtà afferenti ad ogni ente capofila, sia la necessità di garantire stabilmente una quota base tale da consentire lo svolgimento effettivo dell’attività.

Con la D.G.R. n. 52-8997 del 16 giugno 2008, sono state assegnate ulteriori risorse per il finanziamento di attività estive, quali centri estivi e programmi di estate ragazzi.

Con successiva D.G.R. n. 67-11036 del 16 marzo 2009, vengono assegnati complessivamente 4.000.000,00 di euro per le attività di cui alla L.R. n. 26/2002 e la quota base fissa aumentata a 60.000,00 euro per ogni ente capofila.

Vengono modificate le date di presentazione dei progetti, al 30 giugno di ogni anno e la data per la rendicontazione fissata al 30 marzo dell’anno successivo e si stabilisce che la programmazione deve riguardare sia le attività ordinarie, sia quelle estive, queste ultime in percentuale non inferiore al

30% del contributo complessivamente assegnato; viene inoltre riconosciuta ad ogni ente capofila una quota di contribuzione per gli oneri sostenuti per le spese di gestione della progettazione nella percentuale dell'1% del contributo complessivamente assegnato.

Nell'anno 2011 pur in presenza di una sfavorevole congiuntura economica per quanto riguarda i trasferimenti di risorse nazionali e regionali a favore delle Politiche sociali, la Giunta regionale, consapevole dell'importanza delle attività svolte a favore dei giovani da parte degli Enti di Culto ha messo a disposizione una dotazione finanziaria definitiva assegnata per i contributi agli enti di culto di € 1.520.000,00.

Tale riduzione dei trasferimenti finanziari, rispetto alle erogazioni degli anni precedenti, ha richiesto pertanto di procedere ad una revisione dei criteri per l'assegnazione delle risorse agli Enti di culto e ad una contestuale revisione dei termini per la presentazione dei progetti da parte degli Enti stessi.

In particolare si è tenuto conto dell'esperienza maturata negli anni seguenti il 2008 in cui era stata introdotta la specifica contribuzione per i progetti legati alle attività estive e dei suggerimenti proposti dagli Enti di culto per consentire il proseguimento delle attività nell'attuale quadro di risorse finanziarie disponibili.

I criteri pertanto proposti riguardano la previsione di:

- ricondurre l'arco temporale di svolgimento dei progetti, finanziati dalla LR 26/2002, all'anno scolastico, dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno, anzichè a quello solare, in quanto coincidendo con la normale modalità di programmazione degli Enti di Culto consentirebbe una migliore gestione sia della progettazione delle iniziative che della rendicontazione finale;
- ridefinire, conseguentemente, i termini per la presentazione della domanda di contributo al 31 luglio di ogni anno e la rendicontazione delle attività svolte al 30 novembre dell'anno successivo;
- unificare in un'unica programmazione i progetti ordinari e quelli estivi, considerando la difficoltà nella pratica di distinguere le diverse attività, tanto più in ragione delle limitate risorse disponibili, riducendo il rischio di penalizzare a priori attività di un settore a discapito dell'altro;
- definire la quota base da assegnare ad ogni ente capofila in € 40.000,00;
- considerato che, con la modifica di calendario richiesta, la nuova progettazione ha inizio a settembre 2012, lasciando così vacante il periodo da gennaio 2012 ad agosto 2012, solo per l'anno corrente, di stabilire che la progettazione inizierà il 1 gennaio 2012 e terminerà il 31 agosto 2013 con un unico rendiconto entro il 30 novembre 2013;

tutto ciò premesso, ritenute valide e meritevoli di approvazione le richieste degli enti di culto sottoscrittori dei protocolli d'intesa con la Regione Piemonte e beneficiari dei finanziamenti regionali in esecuzione della L.R. n. 26/2002, e precisamente la Regione Ecclesiastica Piemonte, la Tavola Valdese, la Comunità Ebraica di Torino e la Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno;

considerato che nel presente atto vengono ridefiniti completamente le modalità e i criteri per l'assegnazione dei contributi e pertanto sostituite le relative disposizioni di cui alla D.G.R. n. 51-8741 del 17/3/2003 e revocate le DD.G.R. n. 36-6126 dell'11/6/2007, n. 52-8997 del 16/6/2008 e n. 67-11036 del 16/3/2009;

vista la L.R. n. 26/02;  
vista la L.R. n. 7/2001;  
vista la L.R. n. 27 del 30/12/2011;  
vista la D.G.R. n. 24-333 del 30/01/2012;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

1) di approvare i seguenti criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento delle attività di oratorio ai sensi della legge regionale 11.11.2002 n. 26:

ad ogni Ente capofila sottoscrittore di protocollo d'intesa con la Regione Piemonte è assegnata una quota fissa di € 40.000,00 per garantire la possibilità di attivare la progettazione;

ad ogni Ente capofila è assegnata, oltre alla quota fissa, una quota proporzionale alle realtà allo stesso afferenti, che svolgono attività di tipo oratoriale nella Regione Piemonte, sulla base di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti il numero;

la progettazione degli Enti capofila da presentare alla Regione per la concessione dei contributi seguirà il calendario scolastico con inizio al 1 settembre di ogni anno e termine al 31 agosto dell'anno successivo; la programmazione delle attività dovrà comprendere sia le attività ordinarie sia quelle estive, da presentarsi con un'unica domanda;

i progetti sono presentati alla Direzione regionale competente entro il 31 luglio di ogni anno e rendicontati entro il 30 novembre dell'anno successivo; ad ogni ente capofila viene riconosciuto ai fini della rendicontazione, per le spese di gestione, un importo non eccedente l'1% del contributo complessivamente assegnato;

per l'anno 2012 la progettazione decorre dal 1 gennaio 2012 e terminerà il 31 agosto 2013, con un'unica rendicontazione finale;

le spese ammissibili alla contribuzione sono:

- spese di ordinaria manutenzione di cui alla circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 57/SG/URB del 27.04.1984 pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 09.05.1984;
- spese per l'acquisto di materiale e attrezzature;
- spese di gestione collegate all'attività oggetto del progetto;
- spese di formazione collegate al progetto;
- spese collegate all'attività.

In caso di progetti di attività di singoli oratori non realizzati o realizzati solo in parte, il responsabile del procedimento può procedere alla assegnazione su altro progetto del contributo non utilizzato, previa richiesta del beneficiario, presentata entro il 30 aprile di ogni anno, che specifichi i motivi della mancata o parziale realizzazione e la proposta di assegnazione ad altro progetto.

2) di sostituire le disposizioni relative alle modalità e ai criteri di cui alla D.G.R. n. 51-8741 del 17/3/2003 e di revocare le DD.G.R. n. 36-6126 dell'11/6/2007, n. 52-8997 del 16/6/2008 e n. 67-11036 del 16/3/2009;

3) per la copertura finanziaria si farà fronte con il cap. n. 180739 - UPB DB 19041 del bilancio 2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)